



PAIR 2030

Norme tecniche di attuazione



**Piano
Aria
Integrato
Regionale
2030**

Norme tecniche di attuazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità generali e obiettivi specifici

1. Il Piano Aria Integrato Regionale, di seguito “Piano”, dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure strutturali ed emergenziali necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 richiede l’azione coordinata e congiunta del livello di governo europeo, statale, regionale e locale. A livello regionale concorrono le azioni dei settori competenti in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive e agricoltura.
3. In coerenza con quanto specificato al comma 1 e al comma 2, lo scenario di qualità dell’aria al 2030 del presente Piano tiene conto del contributo di riduzione emissiva delle misure previste dallo scenario di attuazione della legislazione nazionale ed europea al 2030 (*Current Legislation CLE 2030*), secondo la ripartizione indicata alla tabella 38, al paragrafo 12.5 della Relazione generale di Piano.
4. Gli obiettivi di qualità dell’aria di cui al comma 1 sono perseguiti in via strutturale dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:
 - a) 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
 - b) 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
 - c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
 - d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH₃), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
 - e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
 - f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.
5. Alle riduzioni emissive indicate al comma 4 concorrono le misure stabilite dal presente Piano nonché dal Piano Energetico regionale (PER), dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e dal Complemento di programmazione regionale per lo Sviluppo Rurale (CoPSR), secondo la ripartizione indicata alla tabella 38, al paragrafo 12.5 della Relazione generale di Piano.

Norme tecniche di attuazione

6. Il Piano, in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, persegue il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010, agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono, ovvero sulle principali sorgenti di emissione, attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Articolo 2

Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030, integra le politiche relative alla qualità dell'aria e, nell'individuazione delle proprie misure, si attiene ai seguenti principi:
 - a) il principio della tutela della salute dei cittadini emiliano-romagnoli attraverso la riduzione della popolazione esposta a concentrazioni superiori agli standard di qualità dell'aria;
 - b) il principio della tutela dell'ambiente nel suo complesso in un'ottica di solidarietà verso le generazioni future, in considerazione del valore ecosistemico della qualità dell'aria;
 - c) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
 - d) il principio di fattibilità tecnica ed economica nell'individuazione, tra più soluzioni, di quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per il miglioramento della qualità dell'aria;
 - e) il principio di semplificazione amministrativa nel favorire il corretto e avanzato raccordo tra le opzioni amministrativamente più performanti e l'innalzamento della qualità dell'azione pubblica sotto il profilo della celerità dei suoi procedimenti.
2. Le misure adottate dal Piano costituiscono attuazione della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi anche attraverso la programmazione in materia ambientale di cui all'articolo 99 *bis* della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

Articolo 3

Strategie a scala sovregionale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e in coerenza con quanto specificato all'articolo 1, comma 2, la Regione:

Norme tecniche di attuazione

- a) dà attuazione agli impegni assunti nel “Nuovo accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, di seguito “Accordo 2017” e, in particolare alle misure relative alla mobilità sostenibile, alla biomassa per uso domestico, agli abbruciamenti del materiale vegetale, all’agricoltura sostenibile e alla gestione delle misure emergenziali;
 - b) ha richiesto, unitamente alle regioni del Bacino Padano, l’attivazione di misure statali di regolazione di fonti emissive di competenza statale e che impattano sul territorio regionale nell’ambito del percorso di cui all’articolo 9, comma 9, del D.Lgs. n. 155/2010.
2. Le misure contenute nel Piano volte alla riduzione delle emissioni di ammoniaca danno attuazione anche al Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico (PNCIA) redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, attuativo della Direttiva NEC.
 3. In coerenza con quanto specificato all’articolo 1, comma 2, lo scenario di bacino padano sviluppato nell’ambito del progetto LIFE IP PREPAIR stima il rientro nei valori limite di qualità dell’aria al 2025 tenuto conto del contributo di riduzione emissiva di tutte le Regioni ivi considerate.

Articolo 4

Zonizzazione e aree di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell’Agglomerato di Bologna e nelle zone dell’Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell’aria e meteorologiche omogenee.
2. Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e di NO₂ di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito “aree di superamento”, corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna.
3. A fini di informazione e ricognizione, le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell’Agglomerato di cui al comma 1 e l’elenco dei comuni appartenenti alle diverse zone, sono riportate nell’Allegato 2 alla Relazione generale di Piano.

Articolo 5

Durata e ambito territoriale di applicazione del Piano

1. L’arco temporale di riferimento degli scenari del Piano si estende fino all’anno 2030.
2. Le disposizioni del Piano sono riferite all’intero territorio regionale salvo che non sia diversamente previsto.

Norme tecniche di attuazione

3. Il Piano è di norma rivisto ed aggiornato ogni 7 anni e le sue disposizioni trovano applicazione fino alla data di approvazione del nuovo Piano.

Articolo 6

Modifiche

1. Il Piano è modificato attraverso varianti o modifiche e integrazioni. In particolare:
 - a) le modifiche alle disposizioni del Piano sono apportate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 34 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16;
 - b) le modifiche alle disposizioni del Piano necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e nazionali ovvero che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio sono approvate con deliberazione di Giunta regionale previo parere favorevole della competente Commissione assembleare;
 - c) le modifiche alle disposizioni del Piano conseguenti a errori meramente materiali sono approvate con la procedura di cui alla lettera b).

Articolo 7

Efficacia delle disposizioni del Piano

1. Il Piano, in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del D. Lgs. n. 155/2010 e dell'articolo 28 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, detta indirizzi e prescrizioni, che per una più celere individuazione sono abbreviati, all'inizio di ciascun comma, rispettivamente in (I) e (P). In particolare:
 - a) per "indirizzi" si intendono le disposizioni rivolte a piani e programmi che fissano finalità generali e obiettivi prestazionali riconoscendo ai soggetti pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di autonomia nell'individuazione delle modalità di realizzazione dei risultati indicati;
 - b) per "prescrizioni" si intendono le disposizioni cogenti e auto applicative del Piano che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e dei rapporti giuridici disciplinati. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal Piano e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente.
2. Gli enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi alle disposizioni contenute nel Presente Piano tempestivamente e comunque non oltre 2 anni dalla data della sua approvazione. Le

Norme tecniche di attuazione

disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti in contrasto con le prescrizioni sopravvenute cessano di avere efficacia decorsi 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma.

Articolo 8

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi

1. (P) Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.
2. (P) Ai fini di cui al comma 1, il proponente del piano o programma, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NOx attesi dall'attuazione del piano o programma, sulle misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti nonché sul recepimento delle misure previste dal presente Piano.
3. (P) Il mancato recepimento delle misure previste dal presente Piano per i piani e i programmi, deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale strategica che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani e programmi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 9

Strumenti attuativi del Piano

1. All'attuazione delle previsioni contenute nel Piano provvedono, in particolare, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati, che dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi:
 - a) gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni di cui alla legge regionale n. 24/2017;
 - b) il Piano Urbano del Traffico (PUT) dei Comuni e il Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle Province ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
 - c) gli atti di programmazione del Trasporto Pubblico Locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30;

Norme tecniche di attuazione

- d) il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), comunque denominato, previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 30/98;
- e) le ordinanze sindacali in materia di traffico adottate ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 285/1992;
- f) le autorizzazioni ambientali e i controlli di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- g) gli ulteriori provvedimenti, a carattere puntuale o pianificatorio, adottati dalle Regioni e dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente anche comunitaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 155/2010.

Articolo 10

Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. (P) Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.
2. (P) Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

TITOLO II

MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI LIMITE E DEI LIVELLI CRITICI E PER IL PERSEGUIMENTO DEI VALORI OBIETTIVO

SEZIONE I

MISURE IN AMBITO URBANO E IN AREE DI PIANURA

Articolo 11

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione:

Norme tecniche di attuazione

- a) per “centro abitato”, “zone a traffico limitato (ZTL)” e “area pedonale”, si intendono le aree delimitate dai Comuni ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada);
- b) per “*share modale*” si intende la percentuale di spostamenti con un certo tipo di mezzo di trasporto (quali, ad esempio, veicolo privato, mezzo pubblico, biciletta, piedi);
- c) per “*cargo bike*” si intendono biciclette e velocipedi progettati e costruiti per il trasporto merci.

Articolo 12

Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato

1. (P) Nel centro abitato dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest, dal 1° ottobre al 31 marzo, dal lunedì al venerdì, si applicano le limitazioni alla circolazione dei veicoli indicate alla tabella 16, del paragrafo 11.1 della Relazione generale.
2. (P) Nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente, oltre alle limitazioni alla circolazione di cui al comma 1, si applicano anche quelle relative alle domeniche ecologiche e all’attivazione delle misure emergenziali. Nei Comuni di cui al presente comma, dal 1° ottobre 2025 le limitazioni alla circolazione, dal lunedì al venerdì, sono estese anche ai veicoli diesel euro 5.
3. (P) Le limitazioni alla circolazione di cui al comma 1, non si applicano ai veicoli con le caratteristiche e nei casi indicati nella legenda della tabella 16 del paragrafo 11.1 e nell’allegato 3 della Relazione generale del Piano.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, con atto di Giunta regionale possono essere definiti gli ulteriori casi in cui non si applicano le limitazioni alla circolazione di veicoli di cui ai commi 1 e 2, per situazioni di tipo eccezionale ed emergenziale, per motivate esigenze ed a seguito dell’attuazione delle misure di Piano.
5. (P) Non si possono prevedere ipotesi di esclusione dalle limitazioni alla circolazione al di fuori dei casi previsti ai commi 3 e 4.
6. (P) Le limitazioni alla circolazione di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai veicoli aderenti al servizio *Move-In*, nei limiti e alle condizioni dello stesso come specificati al paragrafo 11.1.3.4 della Relazione generale, fatta salva l’applicazione delle limitazioni alla circolazione disposte nell’ambito delle domeniche ecologiche e delle misure emergenziali, di cui all’articolo 16.

Norme tecniche di attuazione

7. (P) Il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio *Move-In*, è il seguente:
 - Comune Bologna: 1500 controlli/anno;
 - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno.
8. (P) Le amministrazioni comunali comunicano all'ufficio regionale competente, entro il 31 maggio, nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 35, il numero dei controlli effettuati nell'anno precedente in tema di circolazione di veicoli.
9. Le previsioni contenute ai commi precedenti costituiscono prescrizioni per i controlli e i provvedimenti amministrativi comunali anche in tema di traffico, fra cui le ordinanze sindacali, di cui al D.Lgs. 285/1992.
10. La concessione di finanziamenti regionali per interventi di mobilità sostenibile finalizzati all'attuazione delle misure di cui al presente Piano è preclusa nei confronti dei Comuni che non abbiano adottato i provvedimenti amministrativi in tema di traffico di cui ai commi 1, 2 e 5 ovvero non abbiano effettuato la comunicazione dei controlli di cui ai commi 7 e 8.
11. Le misure di limitazione della circolazione dei veicoli contenute nel presente articolo si applicano in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.155/2010 e previa diffida, nel territorio dei Comuni che non hanno adottato i necessari provvedimenti attuativi, ovvero che hanno adottato provvedimenti non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 13

Altre misure limitative dei flussi veicolari nei centri abitati

1. (I) Il Piano prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione dei Comuni delle zone di Pianura Est e Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fra cui il piano urbano della mobilità sostenibile ed il piano urbano del traffico, i seguenti obiettivi di share modale per i veicoli privati al 2030:
 - a) il 27% per il comune di Bologna;
 - b) il 40 % per i comuni capoluogo;
 - c) il 50 % per i comuni con più di 30.000 abitanti;
 - d) il 60% per i comuni con meno di 30.000 abitanti.

Norme tecniche di attuazione

2. L'obiettivo di cui al comma 1, lett. d) è un valore non vincolante che vale ad orientare le politiche e gli atti relativi alla mobilità dei comuni di riferimento.
3. Al paragrafo 11.1 della Relazione generale sono indicati in via esemplificativa le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 che ciascun Comune potrà attuare in base alle specificità locali del proprio territorio.
4. (P) Le amministrazioni comunali comunicano all'ufficio regionale competente, entro il 31 maggio, nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 35, i dati relativi all'estensione di aree pedonali, di zone a traffico limitato, di piste ciclabili, di zone 30 km/h, di corsie preferenziali, di percorsi protetti casa-scuola, di school streets, di aree pedonali attorno alle scuole, di percorsi di pedibus e bicibus e alla percentuale di *share* modale dei veicoli privati nel proprio territorio.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 10, la Regione può concorrere mediante l'erogazione di contributi alla realizzazione delle misure di cui al presente articolo.
6. La previsione di cui al comma 1 del presente articolo ha valore di indirizzo per la pianificazione in materia di trasporti e la previsione di cui al comma 4 ha valore di prescrizione.

Articolo 14

Ampliamento della forestazione urbana e periurbana

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria il Piano promuove interventi di forestazione urbana e periurbana utili a migliorare le caratteristiche meteorologiche locali e creare l'ambiente più opportuno per la ciclo-pedonalità, oltre che ad agire come barriera per gli inquinanti ed il rumore.

Articolo 15

Altre misure di contenimento delle emissioni

1. (P) Nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, è vietata qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio e ad eccezione dei *barbecue*.
2. (P) In deroga al divieto di cui al comma 1, sono consentiti due eventi nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali di cui all'articolo 16 o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave

Norme tecniche di attuazione

pericolosità per gli incendi boschivi e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.

3. Nel corso di validità del Piano verranno fatti approfondimenti in materia di gestione dei fanghi di depurazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di prescrizione.

Articolo 16

Misure emergenziali

1. (P) Dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo, le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e permangono fino al giorno di verifica seguente. Qualora i giorni di controllo di cui al presente comma ricadano in giorni festivi, gli stessi sono prorogati al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso), secondo le modalità specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale di Piano.
2. (P) Per Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e di Pianura ovest si applicano le seguenti misure emergenziali:
 - a) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale;
 - b) divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle". A decorrere dal 1° gennaio 2030, tale divieto è esteso ai generatori di calore a biomassa legnosa per uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle";
 - c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
3. (P) Per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente oltre alle misure di cui al comma 2, si applica anche la seguente misura emergenziale:

Norme tecniche di attuazione

- a) limitazione alla circolazione ai veicoli diesel euro 5 nell'area del centro abitato dalle 8.30 alle 18.30. La misura emergenziale di cui alla presente lettera si applica fino al 31 marzo 2025 data dalla quale la misura diviene strutturale.
4. (P) Le misure emergenziali di cui ai commi 2 e 3 si applicano nei Comuni della provincia in cui è avvenuto il superamento.
5. (P) I Comuni di cui ai commi 2 e 3 danno tempestiva comunicazione alla popolazione della situazione di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 e dei tempi e modi di applicazione delle misure emergenziali, con le modalità specificate al paragrafo 11.1.3.7 della relazione generale del Piano.
6. (P) I Comuni danno attuazione alle prescrizioni contenute ai commi da 2 a 5 del presente articolo con opportuni atti, anche con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e attivano, durante la vigenza delle misure emergenziali di cui ai commi 2 e 3, specifici controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di combustioni all'aperto, di spandimento dei liquami e delle limitazioni della circolazione.
7. Con deliberazione di Giunta, sentiti gli enti interessati, possono essere modificati ed integrati il meccanismo di attivazione di cui al comma 1 ovvero le misure indicate ai commi 2 e 3 per migliorarne l'efficacia e l'applicabilità, anche in attuazione di Accordi di bacino padano.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 hanno valore di prescrizione.

Articolo 17

Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10

1. (P) Al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento, i Comuni adottano specifiche misure aggiuntive a livello locale finalizzate a ridurre le emissioni delle principali sorgenti emmissive, nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione. Un elenco a titolo esemplificativo di tali misure è riportato al capitolo 11.1.3.7 della Relazione generale.
2. (P) Al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero del PM10 nell'anno solare di riferimento, nel caso in cui si verificano 25 superamenti in almeno una stazione ricadente nelle zone Pianura Est, Pianura Ovest e Agglomerato, la Regione, in attuazione dell'articolo 6 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sentiti il Prefetto o i Prefetti competenti per territorio e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, dispone la riduzione della velocità di circolazione dei veicoli, su autostrade e strade extraurbane principali, come definite alle lettere A e B dell'articolo 2, comma 3 del D. Lgs. 30 aprile

Norme tecniche di attuazione

1992, n. 285, nei tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, ricadenti nella zona o nell'Agglomerato in cui si è verificato il superamento. Gli enti proprietari della strada o i gestori dell'infrastruttura stradale provvedono a rendere noti all'utenza il provvedimento regionale adottato ai sensi del presente comma che trova applicazione fino al 31 dicembre dell'anno di adozione dello stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di prescrizione.

SEZIONE II

MISURE IN TEMA DI TRASPORTI

Articolo 18

Trasporto pubblico locale e regionale

1. (l) Il Piano prevede i seguenti indirizzi:
 - a) sostituzione al 2030 degli autobus di categoria inferiore a Euro 3 dando priorità ai mezzi a zero emissione da combustione;
 - b) incremento al 2030 dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico locale su gomma di un ulteriore 10 % rispetto all'obiettivo posto dal vigente PRIT al 2025;
 - c) incremento al 2030 dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico su ferro di un ulteriore 20 % rispetto all'obiettivo posto dal vigente PRIT al 2025.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 devono essere recepiti nei piani e i programmi che disciplinano il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, fra cui il Piano regionale integrato dei trasporti, i Piani di bacino del trasporto pubblico locale, i Piani urbani della mobilità di area vasta, i Piani urbani del traffico e i Piani urbani della mobilità sostenibile.
3. L'approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile e del Piano urbano del traffico costituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 30 del 1998, condizione di assegnazione in via prioritaria dei finanziamenti regionali previsti per l'attuazione degli interventi volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti della mobilità pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilità.
4. Nel bando per l'affidamento del trasporto pubblico locale è previsto l'obbligo per il vincitore di sostituzione degli autobus di categoria inferiore a Euro 3 dando priorità ai mezzi a zero emissione da combustione da eseguirsi in modo proporzionale alla durata del servizio.
5. Il Piano promuove azioni di integrazione e agevolazione tariffaria al fine di rendere l'utilizzo del trasporto pubblico maggiormente competitivo rispetto al mezzo privato.

Articolo 19

Altre misure in tema di trasporti

1. (I) Il Piano prevede i seguenti indirizzi per i pertinenti piani e programmi in materia di trasporti:
 - a) incremento al 2030 del trasporto delle merci su ferrovia di un ulteriore 5 % rispetto all'obiettivo posto dal vigente PRIT al 2025;
 - b) promozione dell'elettrificazione dei punti di attracco nei porti attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, al fine di ridurre gli impatti ambientali generati dall'ormeggio delle navi;
 - c) promozione dell'acquisto di *cargo bike* per la riduzione dell'impatto della logistica in ambito urbano.

SEZIONE III

USO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA

Articolo 20

Misure in tema di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile

1. (P) Nelle zone di Pianure Est, Pianura Ovest e nell'Agglomerato di Bologna è vietato autorizzare nuovi impianti ovvero ampliamenti di impianti esistenti per la produzione di energia elettrica tramite combustione diretta di biomassa solida, a prescindere dalla potenza termica nominale, nonché nuovi impianti di teleriscaldamento a combustione alimentati a biomassa solida.
2. (P) In attuazione dell'art. 26, comma 7 del D. Lgs. n. 199 del 2021, il Piano dispone che nelle zone di Pianure Est, di Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, le disposizioni relative all'obbligo di prevedere in sede progettuale l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica dell'edificio debbano essere soddisfatte ricorrendo all'uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse solide.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di prescrizione.

Articolo 21

Misure per il risparmio energetico e contenimento delle emissioni

1. (P) Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici che devono trovare immediata osservanza ed attuazione, tra l'altro, nei regolamenti e nelle ordinanze dei Comuni:
 - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
 - b) nelle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera a) si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 42, comma 2 della legge regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici".

Articolo 22

Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile

1. (P) È vietato installare, su tutti il territorio regionale nuovi generatori di calore a biomassa per uso civile di classe di prestazione emissiva inferiore alle "5 stelle".
2. (P) Nelle unità immobiliari dotate di sistema multi-combustibile ubicate nei Comuni delle zone Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l'utilizzo di generatori di calore a uso civile a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore a "tre stelle", di focolari aperti o che possono funzionare aperti. A decorrere dal 1° ottobre 2025 il divieto di cui al presente comma è esteso ai generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle".
3. (P) La disposizione di cui al comma 2, non si applica ai Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) a condizione che il territorio non sia ricompreso nelle zone e negli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione comunitaria per il superamento dei valori limite di

Norme tecniche di attuazione

qualità dell'aria nonché ai Comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle rispettive leggi istitutive, limitatamente agli ambiti territoriali dei Comuni di origine, individuati come zone montane ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2004.

4. (P) Nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è obbligatorio utilizzare pellet che rispetti le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006 e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.
5. Entro il 31 dicembre 2025, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 e delle sue revisioni, la Regione provvede ad aggiornare le previsioni contenute nel Regolamento regionale n. 1/2017 con particolare riferimento alla regolamentazione delle modalità di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti di combustione a biomassa legnosa destinati al riscaldamento domestico e della relativa canna fumaria.
6. Le emissioni derivanti dall'edificio che ospita gli impianti di cui al comma 2, nei periodi ivi indicati, sono da considerarsi superiori ai limiti di normale tollerabilità ai fini della configurazione dell'illecito di cui all'articolo 844 del Codice civile.
7. I bandi regionali incentivano in via prioritaria la sostituzione di impianti a biomassa solida per il riscaldamento ad uso civile più inquinanti e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la sostituzione di impianti di riscaldamento a biomassa legnosa con sistemi alternativi ad alta efficienza non alimentati a combustibili solidi o gassosi (quali, ad esempio pompe di calore).
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno valore di prescrizione.

Articolo 23

Catasto regionale degli impianti termici

1. Per il censimento, il controllo e l'ispezione periodica la Regione provvede, in attuazione del D.P.R. 74/2013, entro il 31 dicembre 2026 ad assicurare la registrazione nel Catasto regionale degli impianti termici degli impianti a biomassa legnosa, anche sotto i 5 kW, esclusi i caminetti aperti.

Articolo 24

Misure di efficientamento dell'illuminazione pubblica

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede la promozione della messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica installati prima del 2003 per raggiungere la conformità normativa del 100% degli impianti al 2030.

SEZIONE IV
MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 25

Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. (P) L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:
 - a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "*BAT conclusions*") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "*BAT conclusions*") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali;
 - c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "*BAT conclusions*") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.c, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.
2. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al comma precedente, la Giunta Regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

Norme tecniche di attuazione

3. (P) I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.
4. In caso siano fissati nelle *BAT conclusions* valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui alle lettere a), b) c) del comma 1 possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue.
5. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. Il Piano, al paragrafo 11.4.3.4, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.
6. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali per il contenimento delle emissioni nelle zone della Pianura est, Pianura ovest e dell'Agglomerato di Bologna, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo.
7. I risultati delle azioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di monitoraggio da parte della Regione e delle autorità competenti, anche attraverso le funzioni del portale IPPC-AIA, sul quale sono consultabili le autorizzazioni rilasciate sul territorio regionale, e delle altre banche dati in corso di realizzazione.
8. Nei bandi di finanziamento che la Regione promuove per le imprese è valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria e in particolare l'adozione delle migliori tecniche che permettano una riduzione di emissioni per gli inquinanti polveri totali, NO_x, COV e SO₂ oltre i requisiti minimi di legge.

Articolo 26

Misure per l'utilizzo dei combustibili

1. (P) L'utilizzo di olio combustibile negli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006 è vietato, se tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati.
2. (P) Nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, in caso di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) non può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), diversi dal CSS-combustibile

Norme tecniche di attuazione

conforme al DM 22/2013, se non in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM10 ed NOx e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.

Articolo 27

Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. (P) La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM10, NOx, SO₂, COV non metanici, NH₃ introdotte dall'intervento. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma la Giunta Regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
2. (P) Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle emissioni per gli inquinanti PM10, NOx, SO₂, COV non metanici, NH₃ del progetto presentato nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.

SEZIONE IV

AGRICOLTURA

Articolo 28

Misure di promozione di buone pratiche agricole

1. (I) Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede i seguenti indirizzi per le misure attuative della Programmazione di sviluppo rurale:
 - a) incentivazione di attività di informazione e consulenza alle imprese sul tema dell'alimentazione degli animali al fine di ridurre, attraverso modifiche della dieta degli animali, l'azoto escreto nonché sul tema dell'applicazione delle tecniche dell'agricoltura di precisione per l'ottimizzazione dell'uso dell'azoto per la concimazione;

Norme tecniche di attuazione

- b) incentivazione di attività di realizzazione di coperture di vasche di stoccaggio delle deiezioni o di vasche con un rapporto superficie libera/volume del contenitore inferiore o uguale a $0,2 \text{ m}^2/\text{m}^3$;
- c) incentivazione di attività di sostituzione dei lagoni con vasche coperte o che assicurino un adeguato rapporto superficie libera/volume del contenitore inferiore o uguale a $0,2 \text{ m}^2/\text{m}^3$ ovvero messa in atto di modalità di stoccaggio delle deiezioni con tecniche alternative di media/alta efficienza rispetto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca;
- d) incentivazione dell'acquisto, anche condiviso tra diverse aziende, di mezzi meccanici idonei allo spandimento secondo le più efficienti tecniche per limitare le emissioni di inquinanti in atmosfera nonché che operino l'interramento dei fertilizzanti chimici;
- e) incentivazione di pratiche di distribuzione degli effluenti secondo le più efficienti tecniche per limitare le emissioni di inquinanti in atmosfera nonché di pratiche di fertilizzazione sostenibili;
- f) incentivazione dell'applicazione delle migliori tecniche di stabulazione degli animali per consentire la riduzione delle emissioni di ammoniaca in fase di ricovero.

Articolo 29

Copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici non palabili

1. (P) Dal 1° gennaio 2030, nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, le aziende agricole in esercizio alla data di approvazione del Piano, sono obbligate alla copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici non palabili con tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza o sostituzione con vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a $0,2 \text{ m}^2/\text{m}^3$. Costituiscono tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza quelle indicate alle tabelle riportate al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale. Dette tabelle sono aggiornate con determinazione del Dirigente regionale competente per materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di prescrizione anche nell'ambito dell'attività di controllo ai sensi della normativa di settore.
3. Le azioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono monitorate annualmente dalla struttura regionale competente ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 35, comma 2.

Articolo 30

Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici

1. (P) Per la distribuzione di liquami e del digestato non palabile su terreni con pendenza media minore del 15%, nelle zone di Pianura Ovest, Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna, è obbligatorio adottare sistemi di erogazione a pressione non superiore alle 2 atmosfere all'uscita del sistema di distribuzione tali da non determinare la polverizzazione del getto ovvero sistemi di distribuzione che abbiano una maggiore efficacia nel contenimento delle emissioni quali, ad esempio, quelli indicati alle tabelle al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale.
2. (P) Dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura ovest, Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna e fermo restando quanto indicato al comma 1, è obbligatorio l'interramento dei liquami e del digestato non palabile entro le 12 ore dallo spandimento, fatta eccezione per terreni con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata.
3. (P) Il Piano prevede l'obbligo di incorporazione per lo spandimento dei reflui palabili e il divieto di stoccaggio dei liquami in lagoni nei confronti delle nuove aziende agricole secondo le modalità stabilite al paragrafo 11.5.3.3 della Relazione generale e al regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione anche nell'ambito dell'attività di controllo ai sensi della normativa di settore.

Articolo 31

Autorizzazioni per gli allevamenti

1. (P) Al fine di contenere le emissioni di ammoniaca, nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, l'Autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per i nuovi allevamenti con potenzialità che supera le soglie indicate nel D.lgs. n 152/2006 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, adotta le migliori tecniche disponibili tra quelle applicabili ad ogni singola fase dell'allevamento. In particolare, l'Autorità competente si attiene ai seguenti criteri:
 - a. applicazione di tecniche nutrizionali che conseguano una riduzione dell'azoto escreto di una quota non inferiore al 10% rispetto a una dieta standard, da stimare tramite un bilancio dell'azoto calcolato con il modello BAT tool o con altri strumenti di stima similari;
 - b. adozione di tipologie di stabulazione comprese tra le migliori tecniche disponibili a media o alta efficienza;

Norme tecniche di attuazione

- c. copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami con copertura fissa rigida o flessibile, o comunque l'adozione di una delle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio dei liquami classificabile ad alta efficienza; la copertura dei cumuli o stoccaggio in capannone dei reflui palabili o l'adozione di un'altra delle migliori tecniche disponibili classificabile a media o alta efficienza;
 - d. spandimento dei reflui effettuato con incorporazione immediata, o con tecniche classificabili ad alta efficienza;
 - e. stima delle emissioni di ammoniaca in ogni fase tramite un modello di calcolo quale il BAT-Tool.
2. Qualora le tecniche indicate al comma 1 risultino di difficile realizzazione dal punto di vista tecnico, sono ammesse altre misure che garantiscano complessivamente una riduzione equivalente o superiore (da stimare con modelli quali il BAT-Tool).
3. Per la valutazione dell'efficienza delle tecniche di cui al comma 1, lettera b), c) e d) si può fare riferimento alle tabelle indicate al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale. Le tabelle di cui al presente comma sono aggiornate con atto del Dirigente competente per materia.
4. (P) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai casi di modifica sostanziale di allevamenti esistenti che prevedano ampliamenti e aumenti di potenzialità corrispondenti almeno alla soglia prevista per l'inclusione nel campo di applicazione dell'AIA o dell'AUA nei limiti in cui non comporti costi sproporzionati. Il criterio di cui al comma 1 lettera c) si applica solo ai casi in cui la modifica comporti variazione alla fase di stoccaggio dei liquami.
5. (P) Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 trovano applicazione anche per i nuovi allevamenti, non ricompresi nel comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti commi 1, 4 e 5 hanno valore di prescrizione anche nell'ambito dell'attività di controllo ai sensi della normativa di settore.

Articolo 32

Utilizzo dei fertilizzanti

1. (P) In attuazione a quanto previsto Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA), il Piano prevede, a partire dal 1° gennaio 2026, nelle zone di Pianura Ovest, Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna, l'obbligo di incorporazione nel terreno dei fertilizzanti a base urea, nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive, fatti salvi i casi di copertura vegetale in atto o semina già effettuata.
2. Qualora la misura di cui al comma 1 sia di difficile realizzazione dal punto di vista tecnico ed economico, è possibile adottare una o più delle tecniche facoltative indicate al paragrafo

Norme tecniche di attuazione

11.5.3.6 della Relazione generale, purché tali interventi garantiscano, complessivamente, una riduzione delle emissioni equivalente o superiore.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 ha valore di prescrizione anche nell'ambito dell'attività di controllo.

Articolo 33

Divieto di abbruciamenti dei residui vegetali

1. (P) In attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10, comma 1, del decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 (conv. con L. n. 103/2023), il Piano prevede nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000.
2. (P) In deroga al divieto di cui al comma 1, qualora non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui all'articolo 16, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale, è consentito l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno, nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", nei seguenti casi:
 - a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
 - b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata";
 - c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo. Le condizioni di tale deroga sono modificate con deliberazione di Giunta a seguito della creazione di filiere di valorizzazione di tale materiale vegetale ferma restando l'applicazione dell'articolo 37, comma 3.
3. Ai fini del comma 2, si intendono per:
 - a) "viabilità ordinaria", le strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta dei residui vegetali;

Norme tecniche di attuazione

- b) “zona montana o zona agricola svantaggiata”, quelle individuate ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) vigente al momento dell’esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo. L’elenco dei Comuni ricompresi all’interno di tali zone è pubblicato, a fini conoscitivi, sul sito web regionale.
4. (P) Delle disposizioni di cui al presente articolo è data informazione ai cittadini da parte dei Comuni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 hanno valore di prescrizione anche nell’ambito dell’attività di controllo.

TITOLO III

ULTERIORI STRUMENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Articolo 34

Disposizioni per la programmazione finanziaria e accordi

1. Anche in attuazione dell’articolo 9, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, la programmazione regionale delle risorse comunitarie, nazionali e regionali assicura la coerenza con gli obiettivi di miglioramento e tutela della qualità dell’aria con la previsione di misure attuative delle prescrizioni e degli indirizzi del Piano.
2. Nell’attribuzione da parte di provvedimenti regionali di incentivi e di finanziamenti alle imprese aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, sarà valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell’aria attraverso l’attuazione degli impegni assunti tramite protocolli di intesa.
3. Gli obiettivi di tutela della qualità dell’aria sono attuati anche attraverso la stipula di accordi di programma e protocolli di intesa fra enti pubblici, imprese ed associazioni di categoria, ai sensi della normativa vigente attuativa delle prescrizioni e indirizzi del Piano.

Articolo 35

Monitoraggio

1. La verifica dell’attuazione delle disposizioni del Piano è effettuata attraverso il monitoraggio periodico annuale e intermedio riferito all’anno 2027.
2. (P) Entro il 31 maggio di ogni anno, i soggetti responsabili dell’attuazione delle azioni previste dal Piano trasmettono all’ufficio regionale competente i dati sullo stato di avanzamento delle stesse con le modalità previste al capitolo 11.7.2 della Relazione generale.

Norme tecniche di attuazione

3. Qualora dal monitoraggio scaturiscano indicazioni circa la necessità di interventi correttivi nelle azioni di Piano, anche in un'ottica di semplificazione amministrativa, la relativa procedura di modifica seguirà le regole di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di adozione del Piano, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 16/2017 le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito all'approvazione di strumenti di pianificazione che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.
2. Le istanze di autorizzazione presentate dalla data di adozione del Piano, sono rilasciate in base alle norme vigenti a condizione che vi sia previsto l'adeguamento al Piano approvato entro il termine assegnato.
3. In sede di prima applicazione e entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano, i Comuni e la Regione acquisiscono gli elementi conoscitivi necessari all'adozione, rispettivamente, delle misure previste dall'articolo 17, comma 1 e dall'articolo 17, comma 2.

Articolo 37

Disposizioni finali

1. I soggetti tenuti all'applicazione del Piano applicano le presenti disposizioni normative coordinandole con le disposizioni contenute nelle altre parti di Piano. In caso di difformità tra le disposizioni contenute nelle parti di Piano che precedono e le presenti disposizioni normative prevalgono le disposizioni normative.
2. Il mancato recepimento delle misure di cui al presente Piano costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia della Comunità europea.
3. Ferma restando la responsabilità dei soggetti che si siano eventualmente resi inadempienti ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, informata la competente Commissione assembleare, è autorizzata a adottare, con deliberazione, ulteriori misure per porre termine a procedure di infrazione comunitarie in materia di qualità dell'aria.

Norme tecniche di attuazione

4. Per l'attuazione del presente Piano, la Giunta regionale è autorizzata a adottare con propria deliberazione atti di indirizzo e coordinamento nonché disposizioni tecniche integrative del presente Piano.